

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020

15 aprile 2020

Sommario

MISURE COMUNI.....	3
Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti.....	3
Art. 36 - Proroga dei termini di sospensione in materia di giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare	3
MISURE FISCALI	4
Art. 5 - Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa.....	4
Art. 6 - Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale.....	4
Art. 7 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio	4
Art. 8 - Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società	5
Art. 9 - Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione	5
Art. 10 - Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.....	5
Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi	6
Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni	7
Art. 20 - Metodo previsionale acconti giugno.....	7
Art. 22 - Certificazione Unica 2020.....	7
Art. 23 - Proroga dei certificati di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio.....	7
Art. 24 - Termini agevolazioni prima casa	7
Art. 30 - Modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione	8
MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE	9
Art. 1 - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese.....	9
Art. 13 - Fondo di garanzia PMI	10
EDILIZIA PRIVATA.....	12
Art. 37 - Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza.....	12
OPERE PUBBLICHE	13
Art. 37 - Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza.....	13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.....	14
Art. 18 - Sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali	14
Art. 30 - Credito di imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale	14
Art. 37 - Termini dei procedimenti amministrativi.....	14
Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro	15
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	16
Art. 2 - Misure per il sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese	16

MISURE COMUNI

Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti

La norma proposta consente di considerare **regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni** con scadenza il 16 marzo 2020, **prorogati al 20 marzo 2020** per effetto dell'articolo 60 del DL Cura Italia, **se eseguiti entro il 16 aprile 2020**, senza il pagamento di sanzioni e interessi. La formula utilizzata nella norma ne consente l'applicazione anche ai versamenti di soggetti privati a favore dei comuni quali, per il settore dell'edilizia privata, quelli relativi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione ovvero alla loro monetizzazione, all'occupazione del suolo pubblico per l'esecuzione di lavori edili ecc.

Art. 36 - Proroga dei termini di sospensione in materia di giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare

Viene prorogato dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 83 del D.L. Cura Italia, per la sospensione delle udienze di tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, ivi **compresi** quelli relativi alle **Commissioni Tributarie** e per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, compresi quelli relativi alle impugnazioni. Inoltre, il comma 3 dispone, nell'ambito dei giudizi amministrativi, l'ulteriore sospensione dal 16 aprile al 3 maggio dei termini per la notificazione dei ricorsi introduttivi.

MISURE FISCALI

Art. 5 - Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa

Viene prevista la **proroga al 1° settembre 2021** dell'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa**. In tal modo viene spostata al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore:

- ✓ **delle disposizioni in materia di segnalazioni d'allerta** da effettuare:
 - a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
 - a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell'impresa in crisi, nonché degli OCRI.

Di fatto, la **misura coinvolge indirettamente** anche **l'applicabilità degli indici di crisi**, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell'impresa, che precede la segnalazione d'allerta;

- ✓ **degli organismi di composizione della crisi** – OCRI nell'ambito delle medesime procedure d'allerta;
- ✓ **delle disposizioni generali e procedurali di composizione della crisi** (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale ecc...) relative agli istituti già disciplinati dalla legge 267/1942 – legge fallimentare.

Art. 6 - Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Al fine di tutelare le imprese dagli effetti derivanti dalla perdita di capitale sociale dovuta all'emergenza sanitaria, e verificatasi nel corso degli «esercizi chiusi al 31 dicembre 2020», dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e fino al 31 dicembre 2020, vengono **sospese le disposizioni del codice civile relative:**

- **all'obbligo di ricostituzione del capitale sociale** che si sia ridotto, anche al di sotto del minimo, a causa di perdite (art.2446, co.2 e 3 e 2447, 2482-bis, co.3-6, 2482-ter del codice civile);
- **alla causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** (artt.2484, co.1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile).

Viene, in sostanza, esclusa la responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale connessa alla gestione del patrimonio sociale, in caso di perdita del capitale.

Art. 7 - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dalla crisi sanitaria, che incidono anche sulle prospettive di continuità aziendale, viene stabilito che **nella redazione dei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, venga mantenuto il principio secondo il quale «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività»** (art.2423-bis, co.1, n.1 del codice civile).

In particolare, tale valutazione generale deve essere mantenuta nel bilancio (e nella relativa nota informativa) se effettivamente la previsione di continuità aziendale risultava presente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Ciò consentirà di avere sia una corretta rappresentazione di bilancio della situazione dell'impresa, considerata "sana" fino al manifestarsi della crisi sanitaria, sia di operare una differenziazione rispetto alle imprese che nell'esercizio 2020 hanno perso la continuità per altre cause.

La disposizione opera anche in relazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Invece, con riferimento alla data di approvazione dei bilanci 2019, resta ferma la proroga al 30 giugno 2020 (del termine ordinario del 30 aprile – cfr. art.106 del D.L. 18/2020 – “Decreto Cura Italia”).

Art. 8 - Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Sempre in chiave anti emergenza, la disposizione consente che **ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applichino le disposizioni del codice civile relative alla cd. “postergazione”** (rimborso del finanziamento solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori - artt. 2467 e 2497 quinquies del codice civile).

In sostanza, viene previsto che, in caso di fallimento, i finanziamenti effettuati dai soci verso la società nel citato arco temporale possano essere rimborsati dalla società prima del soddisfacimento degli altri creditori. Viene prevista, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli Enti impositori che scadono entro il 31 dicembre 2020 (art.67, co.4).

Art. 9 - Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

Al riguardo viene prevista la **proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021** (cfr. artt.161 e 182-bis della legge 267/1942).

Inoltre, nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato.

Art. 10 - Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Viene stabilita una **previsione generale di improcedibilità per i ricorsi volti alla dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020** (artt.15 e 195 della legge 267/1942).

La disposizione non opera se la richiesta di fallimento è fatta dal Pubblico ministero, che chieda, altresì, provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa.

Dopo il 30 giugno 2020, le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Inoltre, viene previsto che **dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 sono sospesi** i termini:

- ai fini del calcolo dell’anno (decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese) per il **fallimento degli imprenditori individuali e collettivi** (art.10 della legge della legge 267/1942);
- ai fini del **calcolo dei tre anni dalla dichiarazione di fallimento** per la **proposizione delle azioni revocatorie** (art.69-bis della legge della legge 267/1942).

Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Le imprese, gli esercenti arti o professioni con sede in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 50 mln di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza ad aprile 2020 e mese di maggio 2020, relativi a:

- **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilato,
- **imposta sul valore aggiunto;**
- **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché ai premi per **l'assicurazione obbligatoria**.

A **condizione che, che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione **della medesima percentuale nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Solo per le **imprese con sede legale od operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, unicamente la **sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, è riconosciuta a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi** ma è **subordinata** all'unica condizione della **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

In sostanza non vengono effettuati i versamenti:

- *in scadenza ad aprile 2020, se a marzo 2020 si è verificato un calo del 33% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di marzo 2019*
- *in scadenza a maggio 2020, se ad aprile 2020 si è verificato un calo del 33% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di aprile 2019.*

La **medesima sospensione compete:**

- ✓ ai **soggetti** esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che **il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 % nel mese di marzo 2020**, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e nella stessa percentuale nel **mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

In sostanza non vengono effettuati i versamenti:

- *in scadenza ad aprile 2020 se a marzo 2020 si è verificato un calo del 50% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di marzo 2019*
- *in scadenza a maggio 2020 se ad aprile 2020 si è verificato un calo del 50% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al mese di aprile 2019.*

- ✓ per tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Per gli operatori dei settori maggiormente colpiti se non rientrano in tali parametri resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020.

Vengono previste, infine, forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di diminuzione dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione.

Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Viene abrogato il comma 7 dell'art. 62 del DL 18/20 cd. "Cura Italia" e viene previsto, a favore dei **soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, **la sospensione dell'esecuzione e del versamento, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e quelle sulle provvigioni, sui ricavi e compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** (in luogo del 31 marzo 2020).

Il relativo versamento fa effettuato in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020** (e non il 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo del 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 20 - Metodo previsionale acconti giugno

Per gli acconti IRPEF, IRES e IRAP, dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le disposizioni sulle sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento non si applicano se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe **dovuta** a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Art. 22 - Certificazione Unica 2020

Per l'anno 2020, il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (cfr. Art. 4, comma 6-quater, del DPR n. 322/98) è prorogato al 30 aprile.

Art. 23 - Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, emessi nel mese di febbraio

I cd. DURF, ossia i certificati che esimono dall'applicazione dei nuovi obblighi in tema di versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, **emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, sono validi fino al 30 giugno 2020.**

Art. 24 - Termini agevolazioni prima casa

Nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, per non far decadere dal beneficio "**prima casa**" i soggetti potenzialmente interessati, **i termini previsti dalla legge per usufruire dell'agevolazione cd. prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.**

Si tratta del:

- ✓ periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;

- ✓ termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- ✓ termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

Art. 30 - Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione

Viene modificato l'articolo 64 del DL 18/20 **per estendere le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione **di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale** (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE

Art. 1 - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

È stata introdotta la possibilità per SACE di intervenire come garante su operazioni di finanziamento delle imprese.

La norma prevede che **la garanzia di SACE sarà a prima richiesta** e potrà essere concessa, fino al 31 dicembre 2020, a favore delle banche e di altre istituzioni finanziarie nazionali e internazionali per finanziamenti alle imprese, di durata non superiore a sei anni, per un importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, **di cui almeno 30 miliardi destinati a supporto di piccole e medie imprese** che potranno usufruire della garanzia di SACE solo dopo aver esaurito la capacità di utilizzo della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI.

- **Per usufruire della garanzia le imprese beneficiarie non dovranno avere crediti classificati come deteriorati al 31 dicembre 2019.**
- Possono essere garantiti **solo i nuovi finanziamenti o operazioni di rifinanziamento perfezionati dopo l'entrata in vigore del decreto** e potranno essere destinati sia alla copertura dei costi per il personale, sia ad investimenti che al capitale circolante.
- L'importo massimo garantito non potrà essere superiore al valore più grande tra:
 - **25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019**, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; (Il DL Cura Italia ha prorogato i termini per l'approvazione dei bilanci da 120 giorni a 180 giorni (fine giugno 2020).
 - **il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019**, come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; (Per le imprese di costruzioni si farà sicuramente riferimento al fatturato, in quanto la manodopera, sempre più spesso, non è propria).
- Nel caso in cui l'impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, il calcolo dell'importo massimo garantito dovrà essere effettuato **sommando tutti i finanziamenti**.
- Nel caso in cui l'impresa faccia parte di un gruppo, il calcolo dell'importo massimo garantito dovrà essere effettuato sommando tutti i finanziamenti.
- La garanzia, in caso di perdite per mancato rimborso del finanziamento, per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 mld di euro (le PMI rientrano in questa fattispecie) coprirà il 90% dell'importo del finanziamento.
- Sono previste percentuali dell'80% e del 70 % per le imprese di più grandi dimensioni.
- **Per le PMI è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia**, secondo cui l'impresa presenterà la richiesta alla banca che valuterà la proposta e, in caso di esito positivo, provvederà all'invio di tutta la documentazione a SACE che processerà la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore.
- **Le imprese dovranno corrispondere una commissione annuale per il rilascio della garanzia**, per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
- L'impresa, inoltre, deve impegnarsi a non distribuire i dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento.

Valutazione: molto positiva

Naturalmente, condizione assolutamente necessaria per l'effettiva efficacia dello strumento è la rapidità con cui sarà attuato. Occorre vigilare attentamente che le banche abbiano tutte le informazioni sufficienti ad accedere alla garanzia, per evitare allungamenti dei tempi delle delibere di erogazione.

Art. 13 - Fondo di garanzia PMI

Le risorse del Fondo centrale di garanzia PMI sono aumentate di 1,729 miliardi di euro.

Sono previste numerose facilitazioni per la concessione della garanzia, tra le quali:

- la garanzia è concessa **a titolo gratuito** fino al 31 dicembre 2020;
- **aumento a 5 milioni** di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa (da 2,5 milioni);
- per gli interventi di **garanzia diretta** (il Fondo garantisce la banca finanziatrice) la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento con durata fino a 72 mesi. Su tale durata, sarebbe auspicabile estendere almeno a 120 mesi la durata dei finanziamenti. L'importo massimo garantito che non potrà superare alternativamente:
 - a. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019;
 - b. il 25% del fatturato totale per il 2019;
 - c. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento per i prossimi 18 mesi nel caso di pmi o 12 mesi per le imprese con fino a 499 dipendenti.

Per gli **interventi di riassicurazione** (il Fondo garantisce il Confidi) la copertura è del 100% dell'importo garantito dal Confidi, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura massima dell'80%, che l'importo non superi i criteri prima elencati (lettere a, b, c) e a condizione che le garanzie rilasciate dai Confidi non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto

Fino all'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione.

- Sono ammesse operazioni di **rinegoziazione del debito**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo;
- Solo a favore delle **imprese con ricavi inferiori a 3,2 milioni di euro**, è riconosciuta una garanzia con copertura fino al 100% del finanziamento concesso (di cui 90% a carico del Fondo PMI e 10% del confidi). **L'importo del finanziamento non potrà superare il 25% dei ricavi del soggetto**. Non è necessaria l'istruttoria del Fondo.

Le Amministrazioni regionali e locali, le Camere di Commercio, le Amministrazioni di settore possono conferire risorse al fondo per la creazione di apposite **Sezioni speciali**.

- Una fattispecie particolare riguarda la **garanzia al 100% per i piccoli finanziamenti fino a 25.000 euro** (o pari al 25% dei ricavi entro il suddetto limite) con una durata pari a 72 mesi di cui 24 di preammortamento; Non è necessaria l'istruttoria del Fondo.
- Per le operazioni oggetto di **moratoria di finanziamenti garantiti dal Fondo**, la garanzia è estesa in conseguenza.
- **Accesso diretto al Fondo, senza applicazione del modello di rating**, anche per le imprese con posizioni classificate **come inadempienze probabili e scaduti/sconfinamenti** dopo il 31 gennaio 2020. Restano escluse le imprese classificate come sofferenze. Questa nuova

formulazione introduce la possibilità di accedere al Fondo anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o che abbiano presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del suddetto decreto “*purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza”.*

- **Eliminazione della commissione di mancato perfezionamento** per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate.
- **Garanzia del Fondo anche in presenza di altre forme di garanzia (anche ipotecarie), per operazioni di investimento immobiliare** e nel comparto turistico-alberghiero, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a €500.000.
- È stata introdotta la possibilità di accesso al fondo anche per **portafogli di finanziamenti di importo fino a 500 milioni di euro** che potranno accedere senza valutazione del merito di credito da parte della gestore del fondo. La garanzia coprirà fino al 90% della *tranches junior* del portafoglio dei finanziamenti. Nei portafogli in questione le banche potranno inserire finanziamenti già deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore dopo il 31 gennaio 2020.
- Gli operatori di microcredito in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% del finanziamento;
- Viene inserita la possibilità di richiedere la garanzia del Fondo **anche su operazioni finanziarie già perfezionate e/o erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020**. In questi casi il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Valutazione: molto positiva

Naturalmente, condizione assolutamente necessaria per l'effettiva efficacia dello strumento è la rapidità con cui sarà attuato. Occorre vigilare attentamente che le banche abbiano tutte le informazioni sufficienti ad accedere alla garanzia, per evitare allungamenti dei tempi delle delibere di erogazione.

EDILIZIA PRIVATA

Art. 37 - Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

La norma introduce una **proroga dei termini della sospensione dei procedimenti amministrativi** già disciplinati all'articolo **103** del **DL 18/2020** (cd. Decreto Cura Italia) .

In particolare il termine del **15 aprile 2020** previsto dai commi da **1 e 5** dell'articolo **103** del **DL 18/2020** è prorogato al **15 maggio 2020** nel seguente modo:

- **sospensione termini procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data** - per il computo dei relativi termini non si dovrà tener conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il **15 maggio 2020** (*prima si faceva riferimento come ultima data al 15 aprile 2020*);

Si evidenzia che la presente norma dovrà essere in ogni caso coordinata con le modifiche che saranno eventualmente apportate all'articolo 103 in sede di conversione del decreto legge 18/2020 e in particolare con un emendamento auspicato dall'Ance che prevede proroghe dei termini maggiori rispetto a quelle ora in vigore.

OPERE PUBBLICHE

Art. 37 - Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

La norma introduce una **proroga dei termini della sospensione dei procedimenti amministrativi** e degli **atti amministrativi in scadenza**, rispetto a quanto già previsto dall'all'articolo **103 del DL 18/2020** (cd. Decreto Cura Italia) .

In particolare, l'articolo 103 citato, tra le altre cose, ha disposto la **sospensione termini procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data** e fino al 15 aprile p.v.

Il termine del **15 aprile 2020** è stato prorogato, dall'articolo 37 in commento, al **15 maggio 2020**.

Al riguardo, si evidenzia che, come chiarito dalla **circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (Cfr. News ANCE ID 39181 del 27 marzo 2020)** - l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 103 riguarda, senz'altro, anche le procure per l'affidamento di appalti e concessioni, di cui al d.lgs. 50/2016, e, pertanto, la sospensione ivi prevista si applica a tutti i termini fissati dalla *lex specialis* della gara.

A titolo esemplificativo, vengono richiamati, in particolare:

- i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte
- i termini previsti per l'effettuazione dei sopralluoghi
- i termini concessi per rispondere al cd. "soccorso istruttorio"
- i termini eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alla loro attività

Conseguentemente, **tutti i termini fissati all'interno della gara**, qualora pendenti alla data del 23 febbraio u.s. ovvero successivi a tale data, **subiranno uno slittamento**, in quanto si dovrà escludere **dal loro computo il lasso di tempo compreso tra il 23 febbraio il 15 maggio p.v.**

Una volta **concluso il periodo di sospensione**, i termini **riprenderanno a decorrere nuovamente**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 18 - Sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali

Prevista la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, anche dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, aventi ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

La suddetta sospensione opera anche per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso periodo del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

La sospensione di tali versamenti opera anche nei confronti dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2020.

Prevista la possibilità di effettuare i versamenti senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno.

Previste forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'Inps, l'Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione tra marzo 2019 e marzo 2020 dei ricavi o compensi necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa

Art. 30 - Credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

Prevista l'estensione del credito di imposta, fermo restando le misure e i limiti di spesa previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Con decreto del Ministero dello sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e funzione del credito di imposta.

Art. 37 - Termini dei procedimenti amministrativi

Previsto che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene

conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 (in luogo del 15 aprile).

Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro

Prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e all'art. 22 (Cassa integrazione in deroga) del D.L. n. 18/2020, anche agli assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 2 - Misure per il sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese

L'articolo 2 del decreto prevede misure volte a rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, ampliando la capacità di intervento di SACE al fine di liberare ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export e dell'internazionalizzazione.

E' previsto un sistema di coassicurazione, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.

Le misure entreranno pienamente in vigore dal 1° gennaio 2021.

Da valutare il supporto aggiuntivo per l'internazionalizzazione delle imprese di costruzioni derivante dal nuovo meccanismo.